

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2015 N. 28
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE
LIGURIA PER GLI ANNI FINANZIARI 2016-2018
 (Bollettino Ufficiale n. 23, del 31.12.2015)

Art. 1

(Stati di previsione dell'entrata e della spesa)

1. Per l'esercizio finanziario 2016, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 10.722.519.981,62 e di cassa per euro 18.831.901.393,23 e autorizzati impegni di spesa per euro 10.722.519.981,62 e pagamenti per euro 18.831.901.393,23 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2017, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 9.555.649.037,72 e autorizzati impegni di spesa per euro 9.555.649.037,72 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2018, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 9.539.920.902,62 e autorizzati impegni di spesa per euro 9.539.920.902,62 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Sono autorizzati, secondo la normativa vigente, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2016. Per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 si autorizza l'accertamento delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante.

5. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2016, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

Art. 2

(Autorizzazione alle variazioni di bilancio)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, variazioni al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 nel corso dell'esercizio con provvedimento amministrativo per:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano

tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'Amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

f) l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

g) l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;

h) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;

i) la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;

l) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie;

m) la reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

n) la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 42, commi 8 e 9, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

o) variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato di cui all'articolo 51, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

p) l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

q) gli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'Ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'Ente.

Art. 3

(Pareggio di bilancio)

1. Con riferimento agli adempimenti volti ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio di cui alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) e alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio di pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso del 2016, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto del pareggio di bilancio, così come prescritto dalla normativa statale vigente in materia finanziaria.

Art. 4

(Equilibri di bilancio)

1. La Giunta regionale è autorizzata, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, ad adottare gli atti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla normativa, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 81 della Costituzione.

Art. 5

(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del saldo finanziario negativo 2008, 2009, 2014, 2015 e 2016 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato negli esercizi medesimi) (1)

1. Ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 29 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2016 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:

a) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2008 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 (Bilancio della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017) e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria regionale 2015)) e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 14.705.331,59 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2008 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte V;

b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 2 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 35.174.745,23 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte IV;

c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2014 autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), della l.r. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 21.901.344,74 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte III;

d) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2015 autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 45.885.216,47 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2015 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte II;

e) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2016 nell'importo di euro 62.600.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2016 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte I.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2016, 2017 e 2018 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2016-2018, in corrispondenza della missione 50 programma 001 per le quote interessi e della missione 50 programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2018 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

*Art. 6**(Fondi di riserva)*

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 01 "Fondi di Riserva" dello stato di previsione della spesa.

Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato al bilancio di previsione.

2. Il fondo di riserva per spese imprevedute, ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 01 "Fondi di Riserva" dello stato di previsione della spesa.

3. Il fondo di riserva di cassa, iscritto ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è stanziato nello stato di previsione della spesa per euro 68.457.866,79 alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 01 "Fondi di Riserva", correnti, e per euro 141.862.316,92 alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 01 "Fondi di Riserva", conto capitale.

*Art. 7**(Fondo crediti di dubbia esigibilità)*

1. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 02 "Fondo crediti di dubbia esigibilità", correnti, nell'importo di euro 3.500.000,00.

*Art. 8**(Fondo rischi e spese legali)*

1. Il Fondo rischi e spese legali è iscritto nello stato di previsione della spesa alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 03 "Altri fondi" nell'importo di 2.000.000,00 euro, correnti.

*Art. 9**(Allegati al bilancio di previsione)*

1. Sono approvati gli schemi di bilancio e i seguenti relativi allegati di cui all'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del Fondo crediti

di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 5, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

f) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

2. Sono approvati inoltre i documenti di cui all'articolo 30, commi 1 e 3, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, allegati al bilancio di previsione 2016-2018.

Art. 10

(Erogazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)

1. I fondi iscritti alla Missione 1 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione" - Programma 01 "Organi Istituzionali" sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

(Allegati omissis)

Note

(1) Articolo già sostituito dall'art. 2 della l.r. 21 giugno 2016, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della l.r. 2 novembre 2016, n. 26.